

Roma, 24 novembre 2009

Ai Fondi Pensione Soci

e p.c.

Componenti del Consiglio Direttivo

Componenti del Collegio Sindacale

Oggetto: **Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 80/92. Mod. PPC/FOND COD. SR98.**

L'art. 5 del Decreto legislativo n. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente¹, dei contributi alle forme pensionistiche complementari (in breve: FdG).

Al fine di procedere alla liquidazione delle domande di intervento del FdG che dovessero essere avanzate dagli iscritti ai fondi, l'INPS ha trasmesso ai fondi, lo scorso mese di novembre, una apposita Scheda Informativa (vd. allegato 1).

In detta Scheda l'INPS ha richiesto le seguenti informazioni:

1. il nominativo del Rappresentante Legale: informazione indispensabile sia per identificare il soggetto che dovrà sottoscrivere il Mod. PPC/FOND, sia la ricevuta del pagamento o l'eventuale quietanza.

In considerazione delle peculiarità della composizione degli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali (criterio della partecipazione paritetica e principio della turnazione) ed al fine di evitare ritardi e/o disguidi di natura amministrativa nel processo di evasione delle domande di intervento del FdG da parte dell'INPS richiamiamo la Vostra attenzione sull'esigenza di comunicare tempestivamente all'INPS, utilizzando la medesima Scheda, le variazioni che dovessero intervenire.

Per esigenze di semplificazione abbiamo, altresì, verificato con l'INPS la legittimità di una delega in favore del Direttore Generale e/o Responsabile allo svolgimento delle predette attività e, a tal fine, proponiamo di seguito una possibile traccia per la relativa delibera:

¹ Si rammenta che danno titolo all'intervento del FdG le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria. Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942), il FdG potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito dello stesso per i contributi omessi sia rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto.

“Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ALFA, nella seduta del gg/mm/aaaa, ha delegato il Direttore Generale e/o Responsabile, Nome Cognome, cod. fisc. AAAAAA00A00A000A, a svolgere nei confronti di codesto Istituto ogni attività amministrativa necessaria ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 80/1992, ivi inclusa la firma in calce al Mod. PPC/FOND COD. SR98, di richieste di documenti, di ricevute o quietanze per i pagamenti ricevuti nonché corrispondenza in genere”.

In caso di conferimento di delega, invitiamo i fondi a menzionare tale circostanza in calce alla Scheda informativa da restituire all’INPS, premurandosi di allegare copia del libro verbali del Consiglio di Amministrazione con stralcio della relativa delibera.

2. I dati relativi al conto corrente bancario (IBAN) necessari per l’accredito delle somme versate dal FdG.

Richiamiamo la Vostra attenzione sull’esigenza di comunicare tempestivamente all’INPS, utilizzando la medesima Scheda, le variazioni che dovessero intervenire.

3. indicazione del nominativo di un dipendente incaricato dei rapporti con il FdG.

Istruzioni per la compilazione del Mod. PPC/FOND COD. SR 98

Tale modello presenta una **struttura modulare**, in grado di cogliere le differenti specificità delle forme pensionistiche complementari e di essere funzionale a ciascuno degli assetti statutari ed organizzativi in concreto adottati (fondi pensione preesistenti, fondi pensione negoziali, ecc.).

Nello specifico, il modulo consta di due pagine: al riguardo si rileva che la prima pagina deve **in ogni caso** essere compilata dai fondi pensione negoziali; la seconda è, al contrario, **eventuale** e, come precisato da INPS, deve essere compilata esclusivamente *“nel caso in cui il Fondo si sia insinuato nello stato passivo del datore di lavoro insolvente o abbia agito in giudizio per il recupero dell’omissione contributiva”*.

Con l’impegno a mantenervi aggiornati sui successivi sviluppi e riservandoci di fornire ulteriori indicazioni in ordine alla corretta compilazione del modulo in oggetto, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Flavio Casetti

